



**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il giudice delegato dott. Stefano Cardinali,

visto il ricorso depositato in data 29/4/21, con il quale Ivano Ticconi, coadiuvato dall'avv. Giacomo De Luca in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

rilevato che, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, si è proceduto alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012 e si è disposta, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato, altresì, che per l'udienza del 22/6/21 si è costituita in giudizio la IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.P.A., quale mandataria della Marzio Finance S.R.L. - creditrice del Ticconi per avere acquistato dalla stessa IBL Banca il credito derivante da un prestito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio -, che ha spiegato opposizione avverso l'omologa del piano deducendo: 1) l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore formulata dal Ticconi per carenza di prova della sussistenza



dei requisiti dello stato di sovraindebitamento e della meritevolezza; 2) la "non fattibilità del piano" sotto il profilo della durata troppo esigua e non giustificata in relazione all'età del Ticconi del programma di pagamenti rateali, che comportava una falcidia del 70% dei crediti, senza mettere a disposizione il TFR maturato dal proponente;

ritenuto che il piano, ancorché ciò non sia in esso espressamente indicato, è formulato nei termini di una transazione novativa a saldo di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 11, co. 4, l. 3/2012, con conseguente svincolo dai contratti stipulati con i creditori chirografari ancora in essere, e prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 55.005,60 da corrisondersi in n. 69 rate mensili, da destinarsi, per le prime tredici rate, al pagamento integrale del credito in prededuzione e, per le rate successive, al soddisfacimento in misura percentuale (30%) del totale dei crediti chirografari;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano nonostante le contestazioni sollevate dalla IBL Banca che risultano non condivisibili nei termini di seguito specificati:

1) quanto alla dedotta carenza del requisito dello stato di sovraindebitamento, da valutarsi nella sua consistenza oggettiva indipendentemente dalle ragioni che lo hanno provocato, non può dubitarsi che dai documenti acquisiti, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal Ticconi, della mancanza di beni immobili e dello scarso valore dei beni mobili di sua proprietà, della situazione di carenza di autosufficienza finanziaria in cui versa il figlio convivente nonché delle spese ordinarie di



sostentamento del proprio nucleo familiare, emerge, quanto meno, la rilevante difficoltà del proponente di adempiere le proprie obbligazioni;

2) quanto al requisito della meritevolezza, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, che ha trovato conferma nelle modifiche apportate all'art. 7, secondo comma della L. n. 3/12, secondo il quale la valutazione di tale presupposto deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: colpa grave, malafede o frode che, nel caso di specie, non possono rinvenirsi nel comportamento del Ticconi che, come risulta anche dalla documentazione prodotta in sede di note autorizzate, ha contratto i debiti per far fronte alle sempre più pressanti necessità di denaro generate dall'attività di gioco cui era dedito in conseguenza di una vera e propria patologia, quale deve considerarsi la ludopatia che gli è stata diagnosticata dal SERT;

3) i rilievi mossi dall'opponente con riguardo alla durata troppo esigua, e non giustificata in relazione all'età del Ticconi, del programma di pagamenti rateali contenuto nel piano, alla incongruità della misura della soddisfazione proposta ai creditori e, in particolare, alla misura della falcidia del proprio credito avente natura privilegiata, nonché della mancata messa a disposizione del credito del proponente a titolo di TFR attengono alla convenienza e, quanto alla falcidia del credito privilegiato, all'ammissibilità della proposta e non riguardano la "fattibilità economica del piano", di cui non è in



contestazione l'idoneità a soddisfare i creditori nella misura proposta;

4) quanto alla ritenuta opponibilità della cessione del quinto dello stipendio e alla natura privilegiata del credito dell'IBL, l'assunto è privo di pregio, dovendosi sul punto osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, il contratto di cessione del credito (nella specie del quinto dello stipendio) è di natura consensuale ad effetti obbligatori per cui si perfeziona in virtù del consenso delle parti, ma il trasferimento del credito si realizza nel momento in cui questo viene ad esistenza, per cui la cessione, seppur notificata anteriormente alla dichiarazione di fallimento (o all'atto di pignoramento o, in analogia, alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento) non è opponibile al debitore se alla data dell'omologa il credito non sia ancora sorto. Dalla non opponibilità della cessione deriva, quindi, che del credito futuro ceduto il debitore possa disporre per ricomprenderlo nel piano del consumatore e che tra i creditori vada incluso anche il cessionario per i crediti residui. Ne consegue ulteriormente che, il credito da soddisfare non sarà quello derivante dalla cessione (nel caso di specie il credito da lavoro) ma il credito originario che dalla cessione era garantito, cioè il credito da finanziamento di natura chirografaria;

5) quanto, poi, alla presunta carenza di convenienza economica deve osservarsi che, da un lato, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di note autorizzate, la quota di TFR spettante al Ticconi è stata dal medesimo utilizzata per estinguere una posizione creditoria della stessa opponente; dall'altro, in considerazione della limitazione temporale contenuta nell'art. 14 undecies L. n.



3/12, non può dubitarsi che la messa a disposizione dei creditori, per un periodo maggiore di cinque anni, di una quota degli stipendi futuri del proponente, da ritenersi congrua in rapporto all'entità delle retribuzioni e alle esigenze di vita del debitore, consenta una soddisfazione dei suoi creditori, ivi compresa l'opponente, in misura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto, dunque, che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, atteso che l'attestatore, nella prima relazione e nelle note autorizzate, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile all'istante, ma causato dalla patologia da cui era affetto, nonché l'incapienza del patrimonio del ricorrente e la fattibilità del piano;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis l.3/12;

**P.Q.M.**

omologa il piano del consumatore depositato in data 29/4/21 da Ivano Ticconi;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma.

Roma, 5/11/21.

Il giudice delegato  
dott. Stefano Cardinali

